



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Collegio dei Periti Industriali
e Periti Industriali Laureati
di San Marino

Roma, 19 maggio 2021

Prot. /GE/df

**Convenzione di Intesa
TRA**

**L'Ordine e Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Serenissima
Repubblica di San Marino (di seguito solo CPISM)**

E

**Il Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Repubblica Italiana (di
seguito solo CNPI)**

Premesso

- a) che il diploma di maturità tecnica Perito Industriale Capotecnico che finora ha consentito l'iscrizione per l'abilitazione per l'accesso alla professione di Perito industriale nella Repubblica di San Marino e nella Repubblica Italiana è stato conseguito negli Istituti Tecnici Italiani, così come il diploma di laurea triennale che dal 2021 diventa titolo esclusivo per accedere all'abilitazione professionale tanto nella Repubblica di San Marino, quanto nella Repubblica Italiana e viene conseguito in entrambi i casi presso le Università Italiane e/o in Convenzione tra l'Università di San Marino e quelle Italiane;
- b) che la Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica di San Marino ed il Regno d'Italia di 31 marzo 1939, più volte confermata ed integrata, come da successive modifiche che si abbiano qui integralmente per richiamate, si applica pertanto ai rapporti tra la Serenissima Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana che ha sostituito il Regno d'Italia;
- c) che tale Convenzione, nel riconoscimento e nel rispetto dell'antichissima libertà ed indipendenza della Repubblica di San Marino, stabilisce all'art. 4 che i cittadini di entrambi gli Stati "saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali";
- d) che in data 31 marzo 2009 è subentrato l'Accordo Bilaterale per la cooperazione economica che garantisce la reciprocità del trattamento ai professionisti subordinata all'osservanza delle normative dell'Unione Europea relative alle professioni;
- e) che la Legge Quadro n.28 del 20 febbraio 1991 sulle libere professioni, stabilisce all'art. 8 che "nei decreti di ciascun Ordine o Collegio potrà essere riconosciuta – ove ne concorrano i requisiti legali previsti dall'ordinamento sammarinese – piena validità all'abilitazione professionale conseguita in altro Stato";
- f) che in base all'art. 9 di detta Legge Quadro l'esercizio delle professioni intellettuali comporta il costante aggiornamento delle conoscenze teoriche e pratiche richieste;
- g) che il Regolamento relativo alla formazione continua di entrambe le parti e il relativo regolamento disciplinare appaiono speculari;
- h) che i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e per l'iscrizione all'Ordine e Collegio di entrambi gli Stati seguono le medesime regole ai sensi dell'art. 8 della detta Legge Quadro e dell'art. 1 e art. 7 del Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.173, nonché del Decreto Delegato 17 settembre 2014 n.145;



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Collegio dei Periti Industriali
e Periti Industriali Laureati
di San Marino

Roma, 19 maggio 2021

Prot. /GE/df

Convenzione di Intesa

TRA

L'Ordine e Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Serenissima
Repubblica di San Marino (di seguito solo CPISM)

E

Il Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Repubblica Italiana (di
seguito solo CNPI)

Premesso

- a) che il diploma di maturità tecnica Perito Industriale Capotecnico che finora ha consentito l'iscrizione per l'abilitazione per l'accesso alla professione di Perito industriale nella Repubblica di San Marino e nella Repubblica Italiana è stato conseguito negli Istituti Tecnici Italiani, così come il diploma di laurea triennale che dal 2021 diventa titolo esclusivo per accedere all'abilitazione professionale tanto nella Repubblica di San Marino, quanto nella Repubblica Italiana e viene conseguito in entrambi i casi presso le Università Italiane e/o in Convenzione tra l'Università di San Marino e quelle Italiane;
- b) che la Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica di San Marino ed il Regno d'Italia dl 31 marzo 1939, più volte confermata ed integrata, come da successive modifiche che si abbiano qui integralmente per richiamate, si applica pertanto ai rapporti tra la Serenissima Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana che ha sostituito il Regno d'Italia;
- c) che tale Convenzione, nel riconoscimento e nel rispetto dell'antichissima libertà ed indipendenza della Repubblica di San Marino, stabilisce all'art. 4 che i cittadini di entrambi gli Stati "saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali";
- d) che in data 31 marzo 2009 è subentrato l'Accordo Bilaterale per la cooperazione economica che garantisce la reciprocità del trattamento ai professionisti subordinata all'osservanza delle normative dell'Unione Europea relative alle professioni;
- e) che la Legge Quadro n.28 del 20 febbraio 1991 sulle libere professioni, stabilisce all'art. 8 che "nei decreti di ciascun Ordine o Collegio potrà essere riconosciuta – ove ne concorrano i requisiti legali previsti dall'ordinamento sammarinese – piena validità all'abilitazione professionale conseguita in altro Stato";
- f) che in base all'art. 9 di detta Legge Quadro l'esercizio delle professioni intellettuali comporta il costante aggiornamento delle conoscenze teoriche e pratiche richieste;
- g) che il Regolamento relativo alla formazione continua di entrambe le parti e il relativo regolamento disciplinare appaiono speculari;
- h) che i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e per l'iscrizione all'Ordine e Collegio di entrambi gli Stati seguono le medesime regole ai sensi dell'art. 8 della detta Legge Quadro e dell'art. 1 e art. 7 del Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.173, nonché del Decreto Delegato 17 settembre 2014 n.145;



Roma, 19 maggio 2021

Prot. /GE/df

consente l'iscrizione all'albo per l'esercizio di attività riservate alle professioni regolamentate e protette ex art. 2229 c.c., presuppone la maturazione di una formazione qualificata al livello EQF 6;

- che con Decreto 8 gennaio 2018 (*"Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"*), all'art. 4 comma 2 stabilisce che *"Si intendono già referenziate al corrispondente livello del QNQ tutte le qualificazioni associate al Quadro europeo delle qualifiche nell'ambito del primo processo di referenziazione di cui all'Accordo Stato-regioni del 20 dicembre 2012 recepito con decreto interministeriale del 13 febbraio 2013"*;

- che all'Allegato 1 del D.M. 8 gennaio 2018 al QNQ livello 6 sono identificate le seguenti "Abilità": *"Trasferire in contesti diversi i metodi, le prassi e i protocolli necessari per risolvere problemi complessi e imprevedibili, mobilitando abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione avanzate, necessarie per portare a sintesi operativa le istanze di revisione e quelle di indirizzo, attraverso soluzioni innovative e originali. Tipicamente: VISIONE DI SINTESI, CAPACITA' DI NEGOZIARE E MOTIVARE e PROGETTAZIONE"*;

- che il Decreto del Ministro della Giustizia 15 aprile 2016, n. 68 (*"Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato"* - pubblicato in Gazz. Uff. Rep. Italiana, Serie Generale n. 114 del 17 maggio 2016), previo esercizio della potestà regolamentare, prevista dall'ordinamento per le materia di sua competenza, accorpa le specializzazioni della professione di perito industriale (36 complessivamente, tra quelle del nuovo e del vecchio ordinamento) in sette settori di specializzazione, per i quali sono state predisposte le prove attitudinali e gli argomenti specifici corrispondenti ai seguenti settori di specializzazione: 1. Perito industriale laureato in costruzione, ambiente e territorio; 2. Perito industriale laureato in meccanica ed efficienza energetica; 3. Perito industriale laureato in impiantistica elettrica e automazione; 4. Perito industriale laureato in chimica; 5. Perito industriale laureato in prevenzione e igiene ambientale; 6. Perito industriale laureato in informatica; 7. Perito industriale laureato in design.

- che l'art. 2, commi 3 e 4, del D.M. n. 68/2016 stabiliscono che:

- 3. "L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto di riconoscimento che individua le prove e le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A), che costituisce parte integrante al presente regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo (D. Lgs. 206/2007), in corrispondenza con la specializzazione cui il richiedente ha chiesto di iscriversi.

- 4. La prova scritta, che avrà luogo in una o più giornate consecutive, della durata massima giornaliera di sette ore per ciascuna prova, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati scritti o scritto-grafici



Roma, 19 maggio 2021

Prot. /GE/df

vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento, quali materie su cui svolgere la prova scritta, attinenti ad attività tecnico professionali richieste al perito industriale, nei limiti delle competenze definite dalle norme vigenti per ciascuna specializzazione di cui all'allegato A".^[L.1]^[SEP] Inoltre, l'art. 7 comma 1 D.M. 68/2016 prescrive che "Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo (D.Lgs. 206/2007, ndr), ha una durata massima di diciotto mesi. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie tra quelle di cui all'allegato A), che sono state indicate nel decreto di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione".

- che, l'Allegato A al D.M. 68/2016 contiene l'elenco delle specializzazioni, per le quali sono previsti gli argomenti "attinenti ad attività tecnico professionali richieste al perito industriale, nei limiti delle competenze definite dalle norme vigenti per ciascuna specializzazione di cui all'allegato A" (art. 2 comma 3 DM 68/16);

- che, per naturale contiguità geografica, professionale e socio-culturale, i cittadini sammarinesi conseguono i titoli formativi scolastici ed accademici, propedeutici all'esercizio della professione di perito industriale e di perito industriale laureato presso gli istituti tecnici e le università italiane;

- che l'ordinamento professionale di perito industriale e di perito industriale laureato della Repubblica di San Marino è identico a quello che regola la professione di perito industriale e perito industriale laureato in Italia.

TENUTO CONTO

- che l'articolo 4 comma 1 della Direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla Direttiva 55/2013/UE stabilisce che "Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante permette ai beneficiari di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro;

- che in entrambi gli Stati la professione di perito industriale e di perito industriale laureato sono regolamentate e le condizioni di accesso, sia per titoli formativi, sia in materia di conoscenze, abilità e competenze sono identiche;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

nel reciproco intento di consolidare i rapporti di amicizia e sviluppare eventuali rapporti di collaborazione istituzionale, di formazione, di coesione tra le professioni nei due Stati anche nell'ottica delle Qualificazioni al quadro europeo EQF convergono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione presente è il reciproco riconoscimento dei titoli di abilitazione professionale alla professione in entrambi gli Stati previa domiciliazione presso l'Albo. Per l'effetto, si

Roma, 19 maggio 2021

Prot. /GE/df

conviene che gli indirizzi, le materie e le specializzazioni, che costituiscono la formazione professionale di perito industriale e di perito industriale laureato in Italia siano esattamente corrispondenti a quelle regolamentate per la professione di perito industriale e di perito industriale laureato nella Repubblica di San Marino, senza che, conseguentemente, vi sia la necessità di applicare le misure compensative, previste dalle Direttive comunitarie e dalle rispettive norme di recepimento, nel corso delle procedure di riconoscimento del titolo professionali nei relativi Stati.

Articolo 3 – Entrambe le parti si impegnano a collaborare per il riconoscimento delle attività esterne legate all’abilitazione professionale svolte presso l’Albo e in particolare a tirocini formativi e professionali in modo da poter essere utilizzati per l’iscrizione all’esame in entrambi gli Stati con conseguimento del titolo nello Stato di abilitazione, attività lavorative, corsi di specializzazione, abilità informatiche e conoscenze delle lingue straniere, così come pure a riconoscere ai fini della formazione continua i corsi formativi e le attività effettuate in ciascuno dei due Stati e riconosciute da entrambe le Parti.

Articolo 4 – Entrambe le parti si danno la reciproca disponibilità a sottoscrivere accordi aggiuntivi ed utili ad una migliore integrazione e collaborazione.

Articolo 5 – Tale reciprocità comporterà la uguale spendibilità dei titoli a livello nazionale ed internazionale e la possibilità di operare automaticamente previa comunicazione all’Albo e notifica al Ministero/Segreteria competente.

Le commesse temporanee sono regolamentate, al pari che nell’Unione Europea, come accesso parziale all’esercizio della professione tramite presentazione di dichiarazione all’organo nazionale di riconoscimento delle qualifiche professionali.

Articolo 6 – Tale convenzione costituirà percorso preferenziale rispetto ai Cittadini Europei in considerazione della storia comune dei due Paesi e dei comuni percorsi professionali e in quanto la comunicazione agli Ordini e ai Ministeri/Segreterie competenti integrata da tale convenzione sarà sufficiente per procedere speditamente al riconoscimento evitando verifiche e indagini diverse dalla presentazione del titolo e già effettuate dagli albi

Articolo 7 - La Convenzione verrà registrata in entrambi gli Stati e verrà comunicata e ratificata rispettivamente dalla Segreteria di Stato alla Giustizia per la Repubblica di San Marino e dal Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana.

L.C.S.

IL PRESIDENTE CNPI
(Giovanni Esposito)



IL PRESIDENTE CPISM
(Luca Francioni)



